

ARTICOLO DI PUNTOSICURO

Anno 25 - numero 5306 di Giovedì 12 gennaio 2023

Il testo unico aggiornato nella versione gennaio 2023: quali sono le novità?

Pubblicato il testo coordinato del D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81 in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro nella versione di gennaio 2023. Focus sulle novità generali, sul DM 28 settembre 2021 e sull'accordo sancito il 27 luglio 2022.

Brescia, 11 Gen ? Continua l'importante opera di continuo aggiornamento del testo del Decreto Legislativo n. 81 del 9 aprile 2008, coordinato con il D.Lgs. 106/2009 e con tutte le varie normative che negli anni lo hanno modificato e integrato.

Opera che, come ricordato in molti nostri articoli passati relativi a precedenti aggiornamenti, è il frutto del lavoro del Dott. Ing. **Gianfranco Amato** (ITL Verona) e dal Dott. Ing. **Fernando Di Fiore** (ATS Pavia) e fornisce un validissimo supporto per rendere più chiara e più semplice l'attuazione della normativa in materia di salute e sicurezza.

Ricordiamo che il testo ? pubblicato anche con il sostegno di ILA (Ispettori del lavoro associati) - "non riveste carattere di ufficialità". E le versioni ufficiali dei documenti "sono pubblicati sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana a mezzo stampa" oppure su alcuni siti, ad esempio dell'Ispettorato Nazionale del Lavoro, del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali o del portale Normattiva. Si indica poi che le considerazioni espresse nel documento "sono frutto esclusivo del pensiero degli autori e non hanno carattere in alcun modo impegnativo per l'amministrazione pubblica di appartenenza".

Attraverso il documento presentiamo e riepiloghiamo alcune delle novità inserite nel D.Lgs. 81/2008 e/o nel documento coordinato (l'aggiornamento precedente era del mese di agosto 2022).

D.lgs. 9 aprile 2008, n. 81
Testo coordinato con il D.Lgs. 3 agosto 2009, n. 106

TESTO UNICO SULLA SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO

Attuazione dell'articolo 1 della Legge 3 agosto 2007, n. 123 in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro.

(Gazzetta Ufficiale n. 101 del 30 aprile 2008 - Suppl. Ordinario n. 108)
(Decreto integrativo e correttivo: Gazzetta Ufficiale n. 180 del 05 agosto 2009 - Suppl. Ordinario n. 142/L)

REV. GENNAIO 2023

DOTT. ING. *GIANFRANCO AMATO* - DOTT. ING. *FERNANDO DI FIORE*

IL PRESENTE TESTO NON RIVESTE CARATTERE DI UFFICIALITÀ. LE VERSIONI UFFICIALI DEI DOCUMENTI SONO PUBBLICATE SULLA GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA A MEZZO STAMPA OPPURE SUI SITI www.ispettorato.gov.it, www.lavoro.gov.it, www.normattiva.it. LE CONSIDERAZIONI ESPOSTE SONO PRUTTO ESCLUSIVO DEL PENSIERO DEGLI AUTORI E NON HANNO CARATTERE IN ALCUN MODO IMPEGNATIVO PER L'AMMINISTRAZIONE PUBBLICA DI APPARTENENZA. NON SI ASSUME NESSUNA RESPONSABILITÀ PER EVENTUALI DANNI, SIA DIRETTI CHE INDIRETTI CAUSATI DALL'USO DEL PRESENTE TESTO.

CON IL SOSTEGNO DI [ILA - ISPETTORI DEL LAVORO ASSOCIATI](http://www.ila-ispettori.it)



QUESTA OPERA È RILASCIATA SECONDO LA SEGUENTE LICENZA CREATIVE COMMONS



<http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/deed.it>

Versione aggiornata su <http://www.8108amatodifiore.it>

Nell'articolo di presentazione del documento ci soffermiamo su:

- Il testo coordinato nella versione di gennaio 2023: le novità
- Le funzioni di formazione e l'attestazione di idoneità
- Le indicazioni operative per le attività di controllo e vigilanza

Pubblicità

<#? QUI-PUBBLICITA-MIM-[USB073] ?#>

Il testo coordinato nella versione di gennaio 2023: le novità

Riprendiamo alcune delle novità del documento "**D.lgs. 9 aprile 2008, n. 81. Testo coordinato con il D.Lgs. 3 agosto 2009, n. 106**", nella versione di **gennaio 2023**:

- Inserito il **Decreto Ministeriale 28 settembre 2021** recante "Modalità di separazione delle funzioni di formazione, svolte dal Corpo nazionale dei vigili del fuoco, da quelle di attestazione di idoneità, a norma dell'articolo 26-bis, comma 5, del d.lgs. n. 139/2006"
- Inserito l' Accordo Stato Regioni rep. n. 142/CSR del 27.07.2022, recante "Indicazioni operative per le attività di controllo e vigilanza ai sensi dell'art.13 del decreto legislativo 81/2008, come modificato dal decreto legge 21 ottobre 2021, n.146, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2021, n.215, recante le misure urgenti in materia economica e fiscale, a tutela del lavoro e per esigenze indifferibili";
- Sostituito il Decreto Direttoriale n. 02 del 20 gennaio 2021 con il Decreto Direttoriale n. 63 del 01 agosto 2022 ? Decimo elenco dei soggetti abilitati e dei formatori per l'effettuazione dei lavori sotto tensione;
- Inserite le modifiche al decreto 1° settembre 2021, recante: "Criteri generali per il controllo e la manutenzione degli impianti, attrezzature ed altri sistemi di sicurezza antincendio, ai sensi dell'articolo 46, comma 3, lettera a), punto 3, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81", operate dal Decreto del Ministero dell'Interno del 15/09/2022 (G.U. n. 224 del 24/09/2022, in vigore dal 25/09/2022);
- Inserito il **Decreto Interministeriale 30/09/2022** sulla definizione di criteri e modalità per le autorizzazioni alle deroghe al rispetto dei valori limite di esposizione (VLE) di cui all'articolo 208, comma 1, del medesimo Decreto legislativo n. 81 del 2008 (Comunicato pubblicato sulla G.U. del 15/10/2022 n. 242);
- Inserito il **Decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali n. 171 del 11.10.2022**, sull'istituzione del repertorio nazionale degli organismi paritetici;
- Inserita la **nota DCPREV prot. n. 12301 del 07/09/2022** avente ad oggetto: DM 2 settembre 2021 «Criteri per la gestione dei luoghi di lavoro in esercizio ed in emergenza e caratteristiche dello specifico servizio di prevenzione e protezione antincendio, ai sensi dell'articolo 46, comma 3, lettera a), punto 4 e lettera b) del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81». Ulteriori indicazioni procedurali per le attività di formazione e materiali didattici per i corsi di formazione per addetti antincendio;
- Inserita la circolare VVF prot. 16579 del 07/11/2022 avente ad oggetto: "decreto 15 settembre 2022 ? Modifica al decreto 1 settembre 2021 recante "Criteri generali per il controllo e la manutenzione degli impianti, attrezzature ed altri sistemi di sicurezza antincendio, ai sensi dell'art. 46, comma 3, lettera a), punto 3, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n° 81".
- Inserito il collegamento esterno alla **nota MLPS prot. 10912 del 24.11.2022**, riguardante l'aggiornamento delle tariffe per l'attività di verifica periodica delle attrezzature di lavoro di cui all'allegato VII e dell'art. 71, comma 11;
- Sostituito il Decreto Direttoriale n. 62 del 29 luglio 2022 con il **Decreto Direttoriale n. 116 del 19 dicembre 2022** ? Trentacinquesimo elenco dei soggetti abilitati per l'effettuazione delle verifiche periodiche di cui all'art. 71 comma 11;
- Inserite le modifiche introdotte dal **Decreto 29 settembre 2022, n. 192** (G.U. 13/12/2022, n. 290, entrata in vigore del provvedimento 27/12/2022) agli artt. 1 e 2 e l'inserimento dell'art. 5-bis al Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico del 22 gennaio 2008, n. 37.

Inoltre sono stati inseriti gli interpelli n. 1 del 19/07/2022, n. 2 del 26/10/2022 e n. 3 del 15/12/2022.

Le funzioni di formazione e l'attestazione di idoneità

Riguardo alle novità presentate e inserite nel documento ci soffermiamo brevemente sul **Decreto del Ministero dell'interno del 28 settembre 2021** "*Modalità di separazione delle funzioni di formazione, svolte dal Corpo nazionale dei vigili del fuoco, da quelle di attestazione di idoneità, a norma dell'articolo 26-bis, comma 5, del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139*".

Per riepilogare le novità di questo decreto riprendiamo quanto indicato dal documento Inail " Progettazione della sicurezza

antincendio nei luoghi di lavoro", nato dalla collaborazione tra Inail e Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco.

Si indica che il decreto stabilisce la "separazione delle **funzioni di formazione** da quelle di **attestazione di idoneità dei lavoratori addetti alla prevenzione incendi**, lotta antincendio e gestione dell'emergenza".

In particolare "sono considerati separatamente:

- l'espletamento della funzione di accertamento dell'idoneità tecnica;
- le modalità per la separazione delle funzioni di formazione da quelle di attestazione dell'idoneità, con riguardo al principio di rotazione degli incarichi".

All'articolo 1 il DM prevede che, "su istanza del Datore di lavoro, il Comando VV.F. competente sul territorio ove ha sede l'attività lavorativa, rilasci, previo superamento di prova tecnica, l'attestato di idoneità di cui all'art. 3, comma 3, del d.l. 1 ottobre 1996, n. 5128, ai lavoratori designati dal Datore di lavoro ai sensi dell'art. 18, comma 1, lettera b) del d.lgs. 9 aprile 2008 n. 81 e s.m.i.". Inoltre, ai fini dell'ammissione alla prova tecnica, "il predetto Comando verifica che i lavoratori siano in possesso dell'attestato di frequenza al corso di formazione specifica e all'aggiornamento periodico di cui all'art. 37, comma 9 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, rilasciato da strutture centrali o territoriali del CC.N.VV.F., oppure da soggetti, pubblici o privati, aventi i requisiti individuati dai decreti emanati ai sensi dell'art. 46, comma 3 del decreto legislativo 9 aprile 2008 n. 81 e s.m.i."

Le indicazioni operative per le attività di controllo e vigilanza

Sempre a titolo esemplificativo delle tante novità aggiunte al documento dell'Ing. Amato e dell'Ing. Di Fiore ricordiamo quanto già anticipato nell'articolo "Le nuove indicazioni operative per le attività di controllo e vigilanza" riguardo ad un nuovo Accordo tra Governo, Regioni e Province autonome di Trento e di Bolzano.

Parliamo delle "**Indicazioni operative per le attività di controllo e vigilanza ai sensi dell'art.13 del decreto legislativo 81/2008, come modificato dal decreto legge 21 ottobre 2021 n.146 convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2021, n.215, recante le Misure urgenti in materia economica e fiscale, a tutela del lavoro e per esigenze indifferibili**", Accordo sancito il **27 luglio 2022** in sede di Conferenza Stato-Regioni.

Ricordiamo che le "indicazioni operative" stabiliscono importanti **regole per il coordinamento** nella programmazione e nell'attività delle Regioni/ASL e dell'INL. Inoltre stabiliscono che le **circolari**, con indirizzi operativi e procedurali, siano emanate congiuntamente dall'Ispettorato e dalle Regioni e impegnano il Ministero Salute a percorsi di formazione sia per ASL che per INL.

In particolare si indica che in ragione della "necessaria visione unitaria degli accertamenti di vigilanza sulla salute e sicurezza e sulla regolarità dei rapporti di lavoro, si ritiene necessario:

- valorizzare la complementarità e l'integrazione degli interventi ispettivi;
- rafforzare la cooperazione e il coordinamento dell'attività ispettiva e le misure di prevenzione e formazione;
- sviluppare la pianificazione ed il coordinamento delle attività;
- migliorare la qualità e l'efficienza dei controlli;
- definire strategie e piani per la vigilanza in settori a priorità di rischio".

L'accordo individua e definisce alcuni **termini**:

1. **vigilanza integrata**: "la vigilanza realizzata contestualmente nella medesima azienda dal personale dall'ASL per gli aspetti di salute e sicurezza e dal personale ispettivo dell'INL per gli aspetti giuslavoristici;
2. **vigilanza coordinata**: la vigilanza che i due Enti effettuano separatamente in aziende e momenti diversi, con condivisione successiva al primo accesso al fine di evitare duplicazioni degli accertamenti. La registrazione degli accertamenti su piattaforme tecnologiche rappresenta strumento privilegiato della vigilanza coordinata;
3. **vigilanza congiunta**: la vigilanza realizzata contestualmente nella medesima azienda in cui gli aspetti in materia di salute e sicurezza negli ambienti di lavoro sono curati congiuntamente dal personale tecnico dell'ASL e dell'INL. Il ricorso a questa modalità è da intendersi residuale giacché in contrasto con la logica della legge n. 215/2021 di potenziamento della vigilanza mediante l'incremento dei numeri dei controlli ad opera di un secondo Ente. Pertanto, potrà essere effettuata in condizioni straordinarie, individuate nell'ambito dell'organismo di coordinamento territoriale. Peraltro, la vigilanza congiunta implica in sé criticità nell'occasione in cui siano accertate non conformità che determinerebbero l'emanazione di provvedimenti/notizie di reato congiunti, con aggravio amministrativo per entrambi gli Organi".

Chiaramente per un approfondimento di tutte le novità e modifiche presentate rimandiamo alla lettura integrale del "**D.lgs. 9 aprile 2008, n. 81. Testo coordinato con il D.Lgs. 3 agosto 2009, n. 106 ? versione gennaio 2023**".

Tiziano Menduto

Scarica il documento da cui è tratto l'articolo:

" D.lgs. 9 aprile 2008, n. 81. Testo coordinato con il D.Lgs. 3 agosto 2009, n. 106 ? gen23", a cura del Dott. Ing. Gianfranco Amato (ITL Verona) e del Dott. Ing. Fernando Di Fiore (ATS Pavia), versione gennaio 2023 (formato PDF, 24.67 MB).

Vai all'area riservata agli abbonati dedicata a " Il testo del D.lgs. 81/2008 aggiornato al mese di gennaio 2023".

Scarica la normativa di riferimento:

Decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 "Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro".

Conferenza Stato-Regioni ? Approvazione del documento "Indicazioni operative per le attività di controllo e vigilanza ai sensi dell'art.13 del decreto legislativo 81/2008, come modificato dal decreto legge 21 ottobre 2021, n.146, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2021, n.215, recante le Misure urgenti in materia economica e fiscale, a tutela del lavoro e per esigenze indifferibili" ? CSR del 27 luglio 2022.

Ministero dell'interno, DM 28 settembre 2021 - Modalità di separazione delle funzioni di formazione, svolte dal Corpo nazionale dei vigili del fuoco, da quelle di attestazione di idoneità, a norma dell'articolo 26-bis, comma 5, del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139.



Licenza Creative Commons

I contenuti presenti sul sito PuntoSicuro non possono essere utilizzati al fine di addestrare sistemi di intelligenza artificiale.

www.puntosicuro.it